



TRIBUNALE PER I MINORENNI

PEC: prot.tribmin.torino@giustiziacert.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i minorenni

PEC: procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it

TORINO

Corso Unione Sovietica, 325

Prot. TRIB MIN 1303/20

Torino, li 18 maggio 2020

Prot. PROC MIN. 3833/2020

Al Presidente della Regione Piemonte
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

All'Assessore alle Politiche della famiglia,
dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità
welfare@cert.regione.piemonte.it

Al Direttore Sanità e Welfare
sanita@cert.regione.piemonte.it

al Coordinamento Enti Gestori delle Funzioni SocioAssistenziali
della Regione Piemonte
consorzio@pec.inrete.to.it

p.c. al:

- Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
- CISMAI- Coordinamento Italiano dei servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia
- Coordinamento Nazionale delle Comunità per minori
 - S.O.S. Villaggi dei bambini Italia
 - Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
 - Associazione Famiglie per l'Accoglienza
- Associazione tra Famiglie Comunità "Mi casa es tu casa"
- Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie
 - Associazione Nazionale Famiglie Numerose
- Gruppi Volontari per l'affidamento e l'adozione
loro sedi

Oggetto: Incontri dei minori inseriti in comunità e in affido con genitori/parenti e rientri in famiglia d'origine

In relazione ad alcuni dubbi e perplessità manifestate dalle strutture che ospitano minori, nonché dalle associazioni di famiglie affidatarie, ed altresì dagli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, i sottoscritti, rispettivamente Presidente del Tribunale per i minorenni, e Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ritengono opportuno ricordare quanto segue:

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per il periodo di sei mesi, per il rischio sanitario legato al diffondersi del COVID-19;
- Le evenienze successive a tale data hanno, purtroppo, dimostrato che al rischio è succeduta una vera e propria pandemia, con effetti letali, nel mondo e in particolare in Italia; tale fenomeno è tutt'altro che superato, e la congiuntura sanitaria è tuttora foriera di esiti infausti, con perduranti incertezze circa l'effettiva possibilità di ripresa di normali relazioni sociali. In particolare, i rischi di ulteriore diffusione del virus risultano attuali nella Regione Piemonte, una delle più colpite del paese;
- La Giunta Regionale del Piemonte, con Delibera n. 21-1132 forniva indicazioni di dettaglio ai servizi sociali valide per il medesimo periodo di cui al DPCM del 9.3.2020, in particolare (punto 5) sospendendo gli incontri in luogo neutro e i rientri a domicilio dalle strutture residenziali *fino al termine dell'emergenza*, con previsione di sostituzione con chiamate e, ove possibile, videochiamate; al punto 8), trattava delle strutture residenziali per minori, anziani, disabili e donne vittime di violenza, richiamando il D.P.C.M. dell'8.3.2020 quanto ai limiti dell'accesso di visitatori e ogni altra utenza esterna, oltre che alla competenza delle direzioni sanitarie rispettive nel dettare disposizioni specifiche, riconoscendo la possibilità di interdire del tutto l'accesso a visitatori, e garantendo chiamate e videochiamate;
- Il co. 7 bis dell'art. 83 della L. n. 27/2020, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 18/2020 (integrato sul punto specifico) prevede che, *salvo che il giudice disponga diversamente, nel periodo compreso tra 16 aprile e 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto, e siano sospesi nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto.*
- Il D.P.C.M. del 26/4/2020 all'art. 1 LETTERA x) - richiamato nel Decreto nr. 50 del 2 maggio 2020 della Regione Piemonte - riguardante le disposizioni attuative per la gestione emergenza recita testualmente: *"l' accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, auto-sufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione"*;

Orbene, dai richiami normativi sopra evocati, e dall'esame della situazione attuale, quale emerge dai quotidiani bollettini diffusi dai mass-media, non può non rilevarsi come la situazione nazionale, e del Piemonte in particolare, sia ancora critica, rispetto al rischio di diffusione del contagio, e all'ancora elevato grado di infezione, tuttora radicata sul territorio, tanto che lo stesso D.P.C.M. del 26 aprile 2020 non ha autorizzato che una limitatissima apertura a spostamenti sul territorio, che siano motivati solo da ragioni di stretta necessità, rivolgendo peraltro maggiori attenzioni alla ripresa delle attività produttive e commerciali.

La *ratio* delle sopra citate norme appare pertanto chiara; nel periodo di emergenza – che, si ricordi, è destinato a scadere - salvo proroghe - solo il 31 luglio prossimo, le strutture di accoglienza di tipo comunitario, per le loro caratteristiche - siano esse destinate ad accogliere minori, al pari di anziani o persone in difficoltà (la dizione letterale, ha chiaramente, per l'interpunzione utilizzata, carattere di elenco) – debbono essere in condizioni di operare in presenza del minor rischio possibile, attesa la facilità con la quale il contatto con soggetti positivi al virus potrebbe determinare un estendersi del contagio ad un numero indeterminato di persone.

L'esperienza di questi mesi ha purtroppo dimostrato come le cautele pure usate nel vietare l'accesso a terzi, compresi parenti, a strutture per anziani, non siano state sufficienti ad evitare che proprio i soggetti più fragili fossero esposti al contagio, e a conseguenti esiti fatali; e, in questa sede, non ci si può, invece, che compiacere nel riscontrare che l'attenta gestione delle risorse umane, le corrette indicazioni fornite ad operatori e, si ritiene, anche minori ospiti, i controlli effettuati con sollecitudine, abbiano in pratica scongiurato il manifestarsi di contagio all'interno delle comunità per minori.

Si richiamano, in particolare, le puntuali comunicazioni fornite dalle Commissioni di Vigilanza di alcune delle AA.SS.LL. del Piemonte alle strutture terapeutiche per minori, alle Case Famiglia e alle Comunità Educative, aventi ad oggetto la normativa, statale e regionale, e assai chiare nel ricordare il divieto di accesso di terzi, siano visitatori o parenti, anche in applicazione dell'ultimo D.P.C.M. e dell'ultima nota regionale, sopra citati.

Non si ritiene sia casuale, o dovuto esclusivamente a condizioni legate all'età, l'esito sicuramente più fausto, quanto a diffusione del contagio, delle indagini svolte sulle strutture comunitarie per minori, rispetto a quelle per anziani.

La recente modalità adottata da questa Procura per i minorenni, di proseguire nell'attività ispettiva, sia pure "da remoto", intervistando i responsabili su temi collegati soprattutto alla prevenzione della diffusione del virus, ha consentito, infatti (ed almeno per ora sul campione esaminato) di verificare come non vi siano stati casi accertati di contagio tra gli ospiti e, nel caso di alcuni operatori cui è stata riscontrata positività, si sia agito con sollecitudine, nell'isolarli, garantendo comunque la prosecuzione dell'attività.

Ebbene, ciò porta a ritenere che le cautele previste, ora anche a livello nazionale, con il citato co. 7 bis – che pare finalmente avere quell'attenzione ai minori spesso rilevata come assente dalla pur corposa normativa originata dal *coronavirus* – e prima, con lungimiranza, da codesta Giunta Regionale, abbiano sortito, e possano ancora determinare, risultati eccellenti nella prevenzione, con uno sguardo attento ai minori.

L'identità di *ratio*, poi, accomuna situazione del tutto analoghe, quali i rientri dei minori in affido nelle famiglie d'origine, ovvero gli incontri, che avvengano anche con modalità non in luogo neutro o alla presenza di operatori; è chiaro, infatti, che nella obiettiva difficoltà di conoscere con esattezza le condizioni concrete del nucleo d'origine, e se siano state adottate tutte le misure di cautela necessarie, e l'identità delle persone con le quali il minore potrebbe comunque venire a contatto – oltre alla generale esigenza di limitare al minimo gli spostamenti sul territorio – l'uscita dei minori dalla struttura, così come dalla casa famiglia o dal nucleo affidatario, per temporanei rientri, o anche solo incontri, verrebbe a determinare la necessità di successive sottoposizioni a condizioni di isolamento non facilmente sopportabili.

Si deve, ancora una volta, dare atto della intelligenza e duttilità con la quale gli operatori delle strutture hanno gestito fino ad oggi la situazione, giungendo in alcuni casi – resi noti proprio nel corso delle citate ispezioni "virtuali" – a consentire che minori rientrati in famiglia per il week end nel quale furono disposte le prime limitazioni (quello dell'8 marzo) permanessero nel proprio nucleo, ove la situazione d'origine non li esponesse a rischi, proprio per evitare un rientro gravato da ulteriori limiti di movimento.

Gli stessi operatori, però, sono stati raggiunti da contestazioni, così come è avvenuto nei confronti di alcuni servizi, pervenute da familiari o loro difensori che, forse equivocando, hanno lamentato – a volte con toni inaccettabili – presunte violazioni normative, e paventato azioni legali, per il solo fatto di applicare la normativa.

Ora, premesso che queste AA.GG., non meno degli operatori dei servizi, e delle comunità come delle famiglie affidatarie, sono ben consapevoli della necessità per i minori di mantenere rapporti significativi con i nuclei d'origine, avendo la percezione di non essere stati abbandonati ma, al contrario, che ciò che si desidera è la loro tutela, anche a prezzo del sacrificio, a volte, delle aspettative degli adulti; dato altresì per condiviso il tema della rilevanza dei "tempi" dei bambini, assai meno dilatati di quelli degli adulti; ricordato che le pronunce giurisprudenziali di quest'ultimo periodo sul tema – riguardanti per lo più il parallelo aspetto del mantenimento dei rapporti con il genitore non

collocatario, in caso di separazione - hanno per lo più privilegiato la considerazione della prevalenza del diritto alla salute, nella considerazione dell'interesse del minore, evitando una pedissequa esecuzione dei provvedimenti vigenti, e richiamando il principio del "buonsenso genitoriale"; ebbene, date queste premesse, si ritiene di convenire su quanto di seguito esposto:

- E' assolutamente da evitare l'accesso di visitatori e parenti a strutture comunitarie e case famiglia ospitanti minori, quanto meno per tutto il periodo di emergenza sanitaria, dichiarato a livello nazionale;
- Gli incontri con genitori e parenti debbono avvenire previa adozione di tutte le necessarie cautele; posto che appare davvero inimmaginabile garantire il c.d. distanziamento sociale tra bambini e genitori magari lontani da lungo tempo, le modalità uniche idonee sembrano essere quelle telematiche, oltre a quelle telefoniche. Tra l'altro, in alcune esperienze recenti, è emerso come proprio tali modalità abbiano consentito l'effettiva ripresa di rapporti tra un figlio e un genitore assente da tempo, o al quale i rapporti erano stati preclusi;
- Il rischio ancora elevato legato alla pandemia, sconsiglia rientri temporanei in famiglia, e ciò sia nei casi di minori presenti in comunità, sia di minori in affidato; è evidente l'identità di *ratio* con quanto sopra previsto e, peraltro, la modesta apertura alla frequentazione di "congiunti" fatta dall'ultimo D.P.C.M. non pare affatto considerare queste ipotesi.
- Nel caso di definitivo rientro in famiglia per la fine del progetto di affidato o collocazione comunitaria sarà necessario che, oltre ad attenersi alle indicazioni specifiche contenute nel provvedimento dell'A.G., i servizi si assicurino del rispetto, anche da parte del nucleo d'origine, delle precauzioni sanitarie imposte a tutta la cittadinanza;
- Analogamente, allorché il periodo di affidato esiti in un rientro graduale, ovvero sia previsto il mantenimento di rapporti con gli ex affidatari; ovvero il passaggio attenga alla collocazione presso diverso nucleo affidatario, anche "a rischio giuridico", in procedure di adottabilità e adozione, sarà compito dei servizi il rigoroso accertamento del rispetto di tali precauzione, in tutti i contesti coinvolti.

Le soluzioni proposte tengono conto della qualità e della specificità delle relazioni vissute dai minori con gli adulti di riferimento, siano essi operatori, genitori o affidatari, tendendo a realizzare in primo luogo il contemperamento tra le esigenze di salute, con il mantenimento dei rapporti affettivi più significativi.

Ove si pensi che, in questo periodo, i bambini e i ragazzi, hanno perduto i più importanti riferimenti anche extrafamiliari, come la scuola, gli amici, le occasioni di gioco e relazione, e, i più disagiati, anche gli ulteriori sostegni prima loro garantiti, al fine di salvaguardare la salute, loro e dei congiunti, oltre che del contesto sociale, vale davvero la pena di anteporre tale fondamentale interesse anche a personali rivendicazioni di adulti, che poco si adeguano alla realtà attuale.

Certi che la collaborazione di tutti, e nella specie della Regione Piemonte, che tradizionalmente si è distinta per l'attenzione riservata ai bambini, favorirà il perseguimento di tale interesse, e insieme legittimerà il lavoro di tanti operatori, di strutture comunitarie che faticosamente hanno retto in questa situazione così critica, di tante famiglie affidatarie che generosamente hanno risposto alle esigenze educative ed affettive di tanti bambini e ragazzi, ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Presidente del Tribunale
Stefano Scovazzo



La Procuratrice della Repubblica
Emma Avezzù

